

Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini dell'erogazione sei servizi consolari (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14)

(ultimo aggiornamento: 18.01.2024)

Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, fatte salve le diverse disposizioni previste da eventuali accordi internazionali, riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana per:

1. **naturalizzazione**
2. **discendenza** (*iure sanguinis*): decorre dalla nascita

1. NATURALIZZAZIONE

La forma più frequente di acquisto della cittadinanza italiana all'estero è la naturalizzazione del coniuge straniero **a seguito del matrimonio** con un/a cittadino/a italiano/a (art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

La domanda potrà essere presentata solo dopo che il matrimonio risulta già trascritto in Italia.

Requisiti personali del coniuge straniero:

- residenza nella circoscrizione consolare di Wolfsburg;
- tre anni di matrimonio (*1 anno e ½ in caso di figli minori*);
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
- avere padronanza della lingua italiana (*livello minimo B1*)

Il coniuge straniero dovrà presentare la domanda attraverso il

[portale del Ministero dell'Interno](#)

scegliendo il **modello AE – Cittadini stranieri residenti all'estero** – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano. **Tutte le comunicazioni relative alla domanda dovranno transitare dal predetto portale.**

Le generalità da inserire sulla domanda dovranno essere quelle risultanti dall'atto di nascita, eventualmente integrato dalle annotazioni marginali.

Documentazione necessaria da caricare sul portale

- **Estratto dell'atto di nascita** rilasciato dal Paese di origine, completo di tutte le generalità, con traduzione in lingua italiana e legalizzato;
- **Certificato di residenza** (*Meldebescheinigung*);
- **Certificato penale** del Paese di origine e di ogni Paese dove il/la richiedente ha risieduto dall'età di 14 anni in poi. I certificati devono essere in originale, muniti di traduzione in lingua italiana e legalizzati;
- **Certificato penale tedesco** (*Führungszeugnis*), munito di traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore giurato ([elenco traduttori](#)). Va richiesto tramite il Comune tedesco di attuale residenza;
- **Certificato di cittadinanza italiana del coniuge** (rilasciato dall'Agenzia Consolare);
- **Stato di famiglia** (rilasciato dall'Agenzia Consolare);
- **Documento di riconoscimento**;
- **Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio**, (rilasciato dal Comune italiano);
- **Attestazione della conoscenza della lingua italiana**, non inferiore del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)*;

Per dimostrare tale conoscenza - livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti riconosciuti dai cennati Ministeri. Si tratta:

- dell'Università per stranieri di Perugia
- dell'Università per stranieri di Siena
- dell'Università di Roma Tre
- della Società Dante Alighieri
- e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Non sono tenuti alla presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana:

- coloro che abbiano conseguito un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, purché riconosciuto dal MAECI e/o dal MIUR
- coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art 4 bis del D Lgs n 286 1998 Testo Unico Immigrazione

- i titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo, anche se residenti all'estero

- Prova del pagamento della tassa di 250,00 euro (il pagamento deve essere effettuato nello stesso anno di presentazione della domanda) prevista dalla Legge n. 94/2009 (importo fissato dal Decreto n. 113 del 4 ottobre 2018) a favore del Ministero dell'Interno da effettuarsi tramite il sistema PagoPA. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a nome del richiedente. Sul portale dei servizi per la cittadinanza utilizzato dai richiedenti, è possibile pagare l'imposta di bollo e/o il contributo di 250 euro tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. PagoPA è l'unica modalità di pagamento.

La trattazione della pratica è di competenza del Ministero dell'Interno. La procedura dura di norma 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. In caso di accettazione viene emesso un decreto di conferimento della cittadinanza italiana che l'Agenzia Consolare notificherà immediatamente al/la richiedente. Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l'interessato poi dovrà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato **– tramite portale –** con comunicazione indirizzata all'email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All'atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all'adozione del decreto:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza tradotto;

Alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l'acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all'AIRE e al verbale dell'avvenuto giuramento.

2. DISCENDENZA (*Riconoscimento della cittadinanza italiana*)

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere presentata all'Agenzia Consolare di Wolfsburg esclusivamente se il richiedente è legalmente **residente nella città di Wolfsburg o nei circondari di Gifhorn e Helmstedt** e se è in possesso di un permesso di soggiorno **valido per almeno altri due anni** dal momento della presentazione della domanda.

La domanda e la documentazione vanno presentate di persona e su appuntamento che può essere fissato per e-mail: statocivile.wolfsburg@esteri.it o telefono (05361-600940). All'atto della domanda il richiedente dovrà versare i diritti consolari di € 300,00 (in contanti o tramite Bancomat). L'importo non è rimborsabile nel caso in cui la procedura di riconoscimento della cittadinanza si concluda con esito negativo.

La trattazione delle domande può richiedere anche dei mesi e concludersi con esito negativo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- 1) **estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano** (rilasciato dal Comune italiano di nascita)
- 2) **atti di nascita**, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, **di tutti i discendenti** in linea retta, compreso quello del/la richiedente
- 3) **atto di matrimonio** dell'avo italiano emigrato all'estero, **di tutti i discendenti** in linea retta, compreso quello del/la richiedente munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all'estero;
- 4) **atti di matrimonio dei suoi discendenti** in linea retta, compreso quello dei genitori della persona del/la richiedente;
- 5) **atti di morte** dei suoi discendenti in linea retta deceduti;
- 6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 7) **certificato di residenza** (*Meldebescheinigung del Comune tedesca di residenza*)
- 8) **schema degli ascendenti in linea retta** (albero genealogico con l'indicazione di nomi e cognomi, date di nascita e morte fino al dante causa (antenato emigrato)).